

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 dicembre 2021, n. 0207/Pres.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).**

#### CAPO I

##### FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Beneficiari del contributo

#### CAPO II

##### REGIME DI AIUTO, AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E CUMULO

- Art. 3 Regimi di aiuto
- Art. 4 Esclusioni
- Art. 5 Modifica degli allegati
- Art. 6 Intensità dell'aiuto e ammontare del contributo
- Art. 7 Cumulo

#### CAPO III

##### INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E PUNTEGGI

- Art. 8 Iniziative finanziabili
- Art. 9 Limite minimo e spese ammissibili

#### CAPO IV

##### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E AVVIO DELL'INIZIATIVA

- Art. 10 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 11 Avvio dell'iniziativa

#### CAPO V

##### PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 12 Formazione della graduatoria e concessione dei contributi
- Art. 13 Istruttoria delle domande

#### CAPO VI

##### RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

- Art. 14 Presentazione della rendicontazione delle spese
- Art. 15 Modalità di rendicontazione delle spese

Art. 16 Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione

#### CAPO VII

#### LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 17 Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

Art. 18 Sospensione dell'erogazione del contributo

#### CAPO VIII

#### ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art. 19 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

#### CAPO IX

#### OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, VINCOLI DI DESTINAZIONE E VARIAZIONI

Art. 20 Obblighi dei beneficiari

Art. 21 Vincolo di destinazione

Art. 22 Variazioni soggettive dei beneficiari

#### CAPO X

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 Norme transitorie

Art. 24 Abrogazioni

Art. 25 Entrata in vigore

CAPO I  
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1  
*(Finalità)*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

2. Le iniziative sono finanziate dal Fondo di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), le cui risorse sono annualmente assegnate al Centro di Assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT).

3. Al CATT competono le funzioni amministrative in ordine alla concessione di contributi di cui al presente regolamento.

Art. 2  
*(Beneficiari del contributo)*

1. I contributi sono concessi alle strutture ricettive:

- a) alberghiere;
- b) condhotel;
- c) bed and breakfast;
- d) unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
- e) affittacamere;
- f) all'aria aperta;
- g) a carattere sociale;
- h) rifugi alpini, escursionistici e bivacchi.

2. Le strutture ricettive devono:

- a) rientrare nei parametri dimensionali di microimpresa, piccola e media impresa;
- b) essere iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio;
- c) essere attive prima dell'avvio dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo;
- d) avere sede legale o unità locale ubicata sul territorio regionale;
- e) essere in possesso dei codici ATECO 55.10, 55.20 e 55.30, corrispondenti all'esercizio di impresa turistica;
- f) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

3. Ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito.

## CAPO II REGIME DI AIUTO, AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E CUMULO

### Art. 3 (Regimi di aiuto)

1. Gli incentivi per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al presente regolamento sono concessi, su espressa indicazione dell'impresa richiedente gli aiuti, in applicazione:

- a) del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013; ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso, a una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- b) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; in particolare dell'articolo 14 del medesimo regolamento, qualora si tratti di investimenti effettuati nei settori e nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale in conformità a quanto stabilito nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto;
- c) della Comunicazione 2020/C91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) – sezione 3.1, nei limiti e condizioni ivi previsti.

### Art. 4 (Esclusioni)

1. Sono escluse dal contributo le imprese rientranti nei casi di esclusione previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 651/2014.

### Art. 5 (Modifica dell'allegato)

1. L'allegato al presente regolamento è modificato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive.

#### Art. 6

##### *(Intensità dell'aiuto e ammontare del contributo)*

1. In applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti sono concessi nella misura massima, applicata all'importo della spesa ammissibile:

- a) del 50% se il beneficiario è una struttura ricettiva alberghiera;
- b) del 40% per cento se il beneficiario è struttura ricettiva non alberghiera.

2. In applicazione dell'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 il contributo è concesso nelle seguenti misure:

- a) 30% della spesa ammissibile se il beneficiario è microimpresa o piccola impresa;
- b) 20% della spesa ammissibile se il beneficiario è media impresa.

3. In applicazione dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014 il contributo è concesso nelle seguenti misure:

- a) 20% della spesa ammissibile se il beneficiario è microimpresa o piccola impresa;
- b) 10% della spesa ammissibile se il beneficiario è media impresa.

4. In ogni caso il contributo massimo concedibile non può superare 400 mila euro.

#### Art. 7

##### *(Cumulo)*

1. Gli aiuti possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014

### CAPO III

#### INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E PUNTEGGI

#### Art. 8

##### *(Iniziativa finanziabili)*

1. Il contributo è concesso per le seguenti iniziative finalizzate ad ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo:

- a) acquisto di arredi e attrezzature-nuovi di fabbrica;
- b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti o di immobili da destinare all'esercizio di struttura ricettiva, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all'esercizio di impresa turistica;

- c) realizzazione di parcheggi a servizio delle strutture ricettive alberghiere con almeno tre posti auto, anche mediante l'acquisto di immobili;
- d) acquisto di immobili destinati o da destinare all'esercizio di struttura ricettiva turistica.

2. Le iniziative di cui alle lettere a) e b) possono riguardare gli esercizi di somministrazione annessi alla struttura ricettiva, purché inserite in un programma d'investimento relativo all'intera struttura ricettiva.

#### Art. 9

##### *(Limite minimo e spese ammissibili)*

1. Sono ammissibili le seguenti spese, nei limiti del 50%, se sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo:

- a) spese per acquisto e montaggio di arredi e attrezzature nuove di fabbrica ad esclusione delle spese per l'acquisto di beni soggetti a facile usura, per un importo minimo di 10.000,00 euro;
- b) spese per l'esecuzione dei lavori per realizzazione delle opere, principali e complementari, ivi compresi gli annessi impianti funzionali alla destinazione turistica della struttura ricettiva, anche funzionali all'erogazione dei servizi rivolti a persone con disabilità, per un importo minimo di 20.000 euro;
- c) spese per l'acquisto di immobili:
  - 1. nel caso di cui all'articolo 8, lettera c), per un importo minimo di 20.000 euro;
  - 2. nel caso di cui all'articolo 8, lettera d), per un importo massimo del 20% della spesa riferita all'acquisto dell'immobile;
- d) gli oneri per le spese generali e di collaudo nella misura massima del 10% del totale delle spese per l'esecuzione dei lavori;
- e) le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, per un importo massimo di 1.500,00 euro.

2. Nel caso in cui sono sostenute più spese tra quelle di cui al comma 1, lettere da a) a c), l'importo minimo complessivo è di 20.000 euro.

3. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte e di spese notarili.

#### CAPO IV

##### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

#### Art. 10

##### *(Modalità di presentazione della domanda)*

1. La domanda di contributo è presentata in via telematica al CATT FVG, nei termini e modalità indicati nel decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive e turismo, pubblicato sul sito internet ufficiale del CATT FVG e sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Ciascuna impresa richiedente può presentare una sola domanda nei termini individuati dal decreto di cui al comma 1.

3. La domanda è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) nella quale l'istante dichiara:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
- b) di osservare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), fatta salva la deroga prevista dall'articolo 73, comma 1 bis, della legge medesima;
- c) di non essere impresa in difficoltà e di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, qualora l'aiuto sia richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014;
- d) di rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 7;
- e) di aver preso visione della nota informativa sul procedimento e sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

4. Alla domanda sono allegati:

- a) la descrizione dell'iniziativa;
- b) il preventivo di spesa;
- c) il progetto definitivo dettagliato sottoscritto da un tecnico abilitato e la documentazione fotografica dello stato di fatto.

5. L'istante si impegna a comunicare tempestivamente al CATT FVG ogni successiva variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

#### Art. 11

##### *(Avvio dell'iniziativa)*

1. L'iniziativa si intende avviata:

- a) nel caso di acquisto di beni immobili, dalla data di acquisto specificata nel contratto di compravendita;
- b) nel caso di acquisto di beni mobili, dalla data di consegna specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della prima fattura;
- c) nel caso di interventi che hanno rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), dalla data di inizio

dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero dalla data della prima fattura.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera c), l'interessato può comprovare, mediante idonea documentazione, che i beni o i lavori oggetto dell'incentivo sono stati acquisiti in data successiva a quella di inizio dei lavori a cui si riferiscono i contributi richiesti.

## CAPO V PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

### Art. 12

#### *(Formazione della graduatoria e concessione dei contributi)*

1. I contributi sono concessi dal CATT FVG tramite procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, mediante valutazione comparata delle domande sulla base dei punteggi di cui all'allegato A.

2. Il CATT FVG approva la graduatoria entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione della domanda, ferma restando la sospensione del termine per eventuali richieste di integrazione documentale. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale del CATT FVG.

3. La concessione è disposta entro quarantacinque giorni successivi all'approvazione della graduatoria nei limiti delle risorse rese disponibili; qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il CATT FVG procede entro 45 giorni allo scorrimento della graduatoria.

4. La concessione del contributo è subordinata all'acquisizione da parte del CATT FVG del progetto definitivo dei lavori, corredato dalla documentazione comprovante il rilascio o la formazione del titolo abilitativo edilizio qualora dovuto ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge regionale 21/2016 nonché dell'informazione antimafia, qualora dovuta.

5. Il CATT FVG comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione e il nominativo del responsabile dell'istruttoria nonché l'eventuale esaurimento dei fondi disponibili.

6. Non è causa di sospensione o interruzione del termine di approvazione della graduatoria, la presentazione di una domanda di subentro.

### Art. 13

#### *(Istruttoria delle domande)*

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 effettuando accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Se la domanda è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) la domanda di contributo è presentata al di fuori dei termini con modalità diversa da quelli indicati nel decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive e turismo di cui all'articolo 10, comma 1;
- b) sono presentate più domande da parte di una stessa impresa richiedente in violazione all'articolo 10, comma 2;
- c) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
- d) per rinuncia dell'istante intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione;
- e) l'ammontare complessivo della spesa prevista in domanda e ritenuta ammissibile in fase di istruttoria della domanda è inferiore al limite minimo di spesa ammissibile;
- f) l'ammontare della spesa già sostenuta prima della presentazione della domanda è superiore al 50% della spesa complessivamente ritenuta ammissibile.

## CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

### Art. 14 *(Presentazione della rendicontazione delle spese)*

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione dell'incentivo. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

2. La rendicontazione è presentata nel termine e con le modalità indicate nel provvedimento di concessione del contributo.

3. È consentita la richiesta di proroga del termine stabilito con il provvedimento di concessione, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dal CATT FVG per un periodo compreso tra sei e dodici mesi.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione della richiesta di proroga oltre la scadenza, possono essere riconosciute le spese ammissibili sostenute

fino alla scadenza del termine massimo di cui al comma 1, a condizione che l'iniziativa sia realizzata conformemente a quanto indicato nella domanda di contributo.

5. Se la rendicontazione è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

6. In caso di rendicontazione irregolare o incompleta, il CATT FVG procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

#### Art. 15

##### *(Modalità di rendicontazione delle spese)*

1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:
- a) relazione illustrativa dell'attività svolta con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;
  - b) copia dei documenti di spesa;
  - c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento con indicazione degli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del pagamento;
  - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante il rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 20, comma 1, lettere a) e b);
  - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, qualora l'impresa abbia optato per il regime di aiuto di cui al regolamento (UE) n. 651/2014.

2. La rendicontazione può essere presentata con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

3. Le spese ammissibili a incentivazione sono al netto dell'IVA, qualora non costituisca un costo.

4. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, carta di credito o di debito collegata a un conto corrente bancario o postale intestato all'impresa e assegno. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso anche il pagamento in contanti.

5. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

- a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;

- b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;
- c) per i pagamenti relativi a spese di importo inferiore a 500 euro, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi.

6. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa.

7. Il CATT FVG valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

8. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

9. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione e allegate alla stessa.

#### Art. 16

##### *(Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione)*

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al CATT FVG per l'approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, il CATT FVG procede, in fase di approvazione della rendicontazione, alla valutazione dell'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto, alla luce del complessivo impianto e degli obiettivi sostanziali dell'iniziativa originaria, sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione di rendicontazione e dalla documentazione integrativa eventualmente già acquisita in sede istruttoria.

4. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

#### CAPO VII

##### LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

## Art. 17

### *(Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso)*

1. Il CATT FVG procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Il provvedimento di liquidazione è adottato dal CATT FVG entro novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 70 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

5. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 16 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.

6. I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla legge medesima, a comprova della conformità dell'opera.

7. Per le iniziative riguardanti l'esecuzione di opere l'erogazione è disposta in via anticipata nella misura massima del 70 per cento ai sensi dell'articolo 60, comma 4 della legge regionale 21/2016.

8. Il CATT FVG dispone l'erogazione in via anticipata entro 45 giorni dalla presentazione della relativa istanza.

9. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile il CATT FVG procede al recupero secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

## Art. 18

### *(Sospensione dell'erogazione del contributo)*

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

## CAPO VIII

### ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art. 19

*(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)*

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'articolo 14, comma 4, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e il CATT FVG operi ai sensi dell'articolo 14, comma 6;
- c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui all'articolo 5;
- d) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 70 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;
- e) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- f) sia accertata in sede di rendicontazione l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
- g) non siano rispettati gli obblighi di cui agli articoli 20 e 21; qualora il vincolo di destinazione di cui all'articolo 21 sia rispettato parzialmente, il contributo è proporzionalmente rideterminato;
- h) il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, non provveda alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile entro il termine perentorio di 60 giorni assegnato dal CATT FVG.

3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 241/1990, assegnando dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

4. L'Ufficio competente entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

5. I contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 17, comma 7, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

## CAPO IX OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, VINCOLI DI DESTINAZIONE E VARIAZIONI

### Art. 20 *(Obblighi dei beneficiari)*

1. I beneficiari hanno l'obbligo:
- a) di mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 fino alla data di presentazione della rendicontazione;
  - b) di mantenere attiva la sede legale o l'unità locale fino alla scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 21;
  - c) di consentire ispezioni e controlli.

2. Il beneficiario è tenuto altresì a presentare annualmente, entro il 28 febbraio e comunque dopo la presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui dichiara di aver mantenuto i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di aver rispettato il vincolo di destinazione di cui all'articolo 21.

### Art. 21 *(Vincolo di destinazione)*

1. Il beneficiario mantiene il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo a pena di revoca o di rideterminazione del contributo concesso:
- a) per tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione nel caso di beni mobili;
  - b) per cinque anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione nel caso di beni immobili.

2. Non costituisce violazione del vincolo di destinazione oggettiva, la sostituzione dei beni mobili oggetto di contributo divenuti inservibili per obsolescenza.

### Art. 22 *(Variazioni soggettive dei beneficiari)*

1. E' ammessa la variazione soggettiva del beneficiario alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.

2. La variazione è autorizzata dal CATT entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di subentro che deve contenere:

- a) gli estremi dell'atto di subentro di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda di subentro;
- b) la richiesta della conferma del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;
- d) la dichiarazione attestante il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria.

3. La variazione è ammessa anche prima della concessione del contributo; in tale caso l'impresa subentrante presenta domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il CATT FVG avvia nuovamente l'iter istruttorio.

## CAPO X NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 23 *(Norme transitorie)*

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento, le iniziative devono essere state avviate dopo il 1° gennaio 2021.

### Art. 24 *(Abrogazioni)*

1. È abrogato il Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 86, (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).

### Art. 25 *(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**ALLEGATO A****(riferita all'articolo 12)**

<b>INIZIATIVA</b>		<b>PUNTEGGIO</b>
<b>A) lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti</b>		<b>8 punti</b>
	se dirette all'innalzamento della classificazione della struttura ricettiva turistica	<b>6 punti</b>
	se dirette all'incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento	<b>10 punti</b>
	se dirette al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili	<b>8 punti</b>
	se dirette alla realizzazione di spazi destinati al benessere e alla cura della persona	<b>8 punti</b>
	se dirette al superamento delle barriere architettoniche	<b>7 punti</b>
<b>B) lavori di costruzione, di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione di edifici da destinare all'esercizio di struttura ricettiva turistica</b>		<b>8 punti</b>

	se dirette alla creazione di almeno 20 camere o almeno 50 posti letto	<b>22 punti</b>
	se dirette alla realizzazione di spazi destinati al benessere e alla cura della persona	<b>8 punti</b>
<b>C) acquisto di arredi e attrezzature nuovi di fabbrica per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000 euro</b>		<b>2 punti</b>
<b>D) realizzazione di parcheggi con almeno 3 posti auto, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizi delle strutture ricettive alberghiere</b>		<b>3 punti</b>
<b>PREMIALITA'</b>	Se iniziativa realizzata nei comuni di Grado, Lignano, o nei comuni montani svantaggio socio economico fascia C o nei comuni di GO- PN- UD- TS + comuni sito culturale UNESCO	<b>+ 2 punti</b>
	Se al momento di presentazione della domanda l'impresa ha conseguito il rating di legalità	<b>+ 1 punto</b>
<b>CUMULO 1</b>	Sono cumulabili i punteggi relativi alle iniziative A) + C) + D) + PREMIALITA'	
<b>CUMULO 2</b>	Sono cumulabili i punteggi relativi alle iniziative B) + C) + D) + PREMIALITA'	
<b>NEI CASI DI CUMULO 1 E 2</b>	La spesa ammessa relativa a ciascuna iniziativa dev'essere pari ad almeno il 15% dell'importo complessivo ammesso a contributo	